

**N. 00451/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00131/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2014, proposto da:

Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6;

contro

Presidente della Repubblica, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00657/2013, resa tra le parti, concernente scioglimento consiglio comunale di san marco in lamis

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Repubblica e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati Morcavallo e dello Stato Salvatorelli;

Considerato che il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, con ordinanza del 6 dicembre 2013, ha disposto la reintegrazione dell'on. Angelo Cera nelle funzioni di sindaco del Comune di San Marco in Lamis.

Considerato che da tale provvedimento giudiziario non può che derivare la caducazione del decreto di scioglimento del Consiglio comunale che si fonda unicamente sulla deliberazione del Consiglio comunale che ha pronunciato la decadenza dell'on. Angelo Cera dalla carica di Sindaco ritenuta illegittima dal competente Tribunale civile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 131/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Compensa le spese della fase cautelare.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma

10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Michele Corradino, Consigliere, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)